Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18009 **Data: 26/09/2018**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 23/09/2018 relativo all'incontro (12390) di Att. Prom. Under 15 Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Pinerolo (TO) il 23/09/2018 tra Valpellice Bulldogs U15 (637) e Real Torino U15 (507).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' **()** Incontro da RECUPERARE / PROSEGUIRE ai sensi degli artt.6A) e 6B) delle Norme Comuni 2018 /2019 .

D) Motivazione:

()

Il Giudice Sportivo

- letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l'incontro in questione veniva sospeso, a tutela dell 'incolumità dei partecipanti, al minuto 3,38 del secondo tempo, a causa dell'**impraticabilità** del campo di gara, dovuta alla presenza di una fitta nebbia;
- considerato che già nel corso del primo tempo la partita aveva subito varie interruzioni a causa del citato inconveniente e che numerosi erano stati i tentativi, risultati vani, di ripristinare le condizioni idonee alla prosecuzione dell' incontro;
- che anche il gestore dello stadio provava, anch' egli inutilmente, ad eliminare il problema o quanto meno ad evitare un peggioramento, provvedendo durante il primo intervallo alla ripulitura del ghiaccio senza l'utilizzo dell' acqua calda e quindi "a secco";
- che è emerso che la più probabile causa della riscontrata inagibilità sia stato il fattore atmosferico, a causa delle alte temperature del periodo e che conseguentemente non avrebbe sortito l' effetto sperato neppure l' attivazione dell' impianto di areazione, funzionate con l' immissione di aria necessariamente più fredda proveniente dall' esterno;
- ritenuto, pertanto, che l' inagibilità del campo, non sanabile nell' immediatezza, debba, con grande probabilità essere ricondotta, quanto meno in parte preponderante, a fattori non imputabili alla società ospitante, quali, come detto, la temperatura particolarmente elevata di quei giorni;
- valutato, quindi, che sussistano i presupposti per disporre il **recupero** di detto incontro dichiarato sospeso al minuto 3,38 del secondo tempo, con **prosecuzione** dello stesso **a partire dal minuto della disposta sospensione** e **mantenendo valido il risultato** della gara conseguito sino a quel momento sul campo (risultato di 1 a 1);

- ciò premesso, visti gli artt.6A) e 6B) delle Norme Comuni 2018 /2019

dispone

che la partita di **campionato per la categoria Under 15 Valpellice Bulldogs U.15 – Real Torino U.15**, disputata il 23.09.2018, sino alla disposta **sospensione** decretata **al minuto 3,38 del secondo tempo,** venga **proseguita** in altra data, secondo le modalità indicate nella presente decisione e nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Norme Comuni 2018 /2019.

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi